

**RIFORMULAZIONI CON ISTRUTTORIA DEFINITA
ALLA DATA DEL 7 APRILE 2022 ORE 10.30**

Riformulazione

7.7

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. AI fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata fino al 31 luglio 2022 con inclusione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 1 maggio 2022 e il 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Riformulazione

9.14

Al comma 1 premettere il seguente:

01) all'articolo 5 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

b) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

1) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

c) Il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;

2) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:

a) $d1$: diametro rotor già esistenti o autorizzati;

b) $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c) $d2$: diametro nuovi rotor;

d) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

e) Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" $h2$ raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo $h1$ raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore $d2$ e dell'aerogeneratore esistente $d1$: $h2 = h1 * (d2 / d1)$ ".

Riformulazione

11.35

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-nonies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti energetici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Riformulazione

12.27

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:

«c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, ove non siano presenti vincoli ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocate a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, purché non sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 136 o 142, comma 1, lett. f), g), h), i) o m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto.

1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.»

1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fatti salvi l'articolo 6, comma 9-bis, l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.
2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata.
3. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotte dal comma 1-quater, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

Riformulazione

12.014

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agrovoltai, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

b) all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis*, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010. »

Nuova formulazione 13.06

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art.13-bis. (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva diversa valutazione caso per caso che potrà essere espressa dalla regione, o comune da essa delegato, con congrua motivazione nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti, e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.»;

b) all'articolo 13 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.»;

Conseguentemente, all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 3, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata.

Art. 13-ter (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto capoverso, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni» e sopprimere le seguenti parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie»;

b) al comma 4-sexies, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato, **fermo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**»;

c) al comma 4-quaterdecies, primo capoverso, dopo le parole «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso l'interramento in cavo, **fermo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,**»;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo capoverso, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,** »;

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies, è aggiunto il seguente:

«4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti ed aventi caratteristiche diverse da quelle indicate al comma precedente, sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di un preventivo inserimento in piani e programmi.»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale.».

Riformulazione

16.5

16.14

16.11

16.10

16.8

16.7

16.17

Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.

Riformulazione
19.07

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici ed ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, ad esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve superare rispettivamente i 19°C + 2°C di tolleranza e non deve essere minore dei 27 °C - 2 gradi di tolleranza.

Riformulazione

19.010

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi" sono aggiunte le seguenti " , ivi comprese, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, le misure di moderazione della luminosità anche mediante appositi sensori di movimento "

Riformulazione

21.8

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinqies* è aggiunto il seguente: «5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».

Riformulazione

27.19

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari dei contributi assegnati dall'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dall'articolo 38, comma 1-septies del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dal comma 8 quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dai commi 565 e 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e *3-bis*, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

Riformulazione

28.4

28.7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142,»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria»